

Prato, 4/06/2021

Ai clienti in indirizzo

Decreto Sostegni bis: nuove misure in materia di lavoro

(Estratto da MementoPiù - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.)

Pubblicato in GU il c.d. “Decreto Sostegni bis” (DL 73/2021: GU 25 maggio 2021 n. 123) contenente misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. Esaminiamo in tabella le principali novità giuslavoristiche.

Argomento	Disciplina	Fonte (DL 73/2021)
Integrazioni salariali e divieto di licenziamento		
Cassa integrazione straordinaria in deroga	<p> I datori di lavoro che hanno fruito dei periodi CIG previsti dal Decreto Sostegni (art. 8, c. 1, DL 41/2021 conv. in L. 69/2021) e che nel primo semestre del 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre del 2019, possono presentare domanda di CIGS in deroga (artt. 4 e 21 D.Lgs. 148/2015) per una durata massima di 26 settimane intercorrenti tra il 26 maggio e il 31 dicembre 2021. </p> <p> La domanda è subordinata alla stipula di accordi collettivi aziendali (art. 51 D.Lgs. 81/2015) di riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori in forza al 26 maggio 2021, finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza COVID-19. </p> <p> La riduzione media oraria non può essere superiore all'80% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall'accordo collettivo. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo collettivo è stipulato. </p> <p> Il trattamento retributivo perso va determinato non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali stipulati nei 6 mesi antecedenti la stipula dell'accordo collettivo. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. </p> <p> Gli accordi collettivi devono specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento l'orario ridotto (nei limiti del normale orario di lavoro). Il </p>	art. 40, c. 1-3

	<p>maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.</p> <p>Ai lavoratori impiegati a orario ridotto è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l'applicazione dei limiti di importo (art. 3, c. 5, D.Lgs. 148/2015) e la relativa contribuzione figurativa.</p> <p>Per i trattamenti di integrazione salariale qui esaminati non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.</p>	
<p>Datori di lavoro che usufruiscono della CIG dal 1° luglio al 31 dicembre 2021: - esonerati dal versamento del contributo addizionale</p>	<p>I datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della CIG (art. 8, c. 1, DL 41/2021 conv. in L. 69/2021) e che sospendono o riducono l'attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale (artt. 11 e 21 D.Lgs. 148/2015), sono esonerati dal versamento del contributo addizionale dal 1° luglio al 31 dicembre 2021</p>	art. 40, c. 3
<p>Divieto di licenziamento</p>	<p>Per i datori di lavoro che accedono ai periodi di cassa integrazione dal 1° luglio 2021 (art. 40, c. 3 DL 73/2021) è precluso, , per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021, l'avvio delle procedure di licenziamento per GMO individuale e collettivo (art. 3 L. 604/66; art. 4, 5, e 24 L. 223/91). Nel medesimo periodo sono sospese anche le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore.</p> <p>Il divieto non si applica in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa - licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, se nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di azienda - accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all'accordo (a questi lavoratori è comunque riconosciuta la NASPI) - fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. 	art. 40, c. 4-5

Proroga CIGS per cessazione dell'attività produttiva	<p>Dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021, in via eccezionale al fine di sostenere i lavoratori nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, può essere autorizzata una proroga di 6 mesi della CIGS per cessazione attività, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica e che abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità (art. 44, c. 1 bis, DL 109/2018 conv. in L. 130/2018).</p>	art. 45
Esoneri contributivi		
Contratto di rioccupazione	<p>Nel periodo tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021 è istituito, in via eccezionale, il “contratto di rioccupazione”: un contratto a tempo indeterminato per l'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti disoccupati (art. 19 D.Lgs. 150/2015) nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica.</p> <p>Condizione per l'assunzione: definizione con l'interessato di un progetto individuale di inserimento, della durata di 6 mesi, finalizzato ad adeguare le competenze del lavoratore al nuovo contesto lavorativo. Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto; diversamente, il rapporto prosegue come normale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.</p> <p>I datori di lavoro, esclusi quelli agricoli e domestici, che assumono lavoratori con questo contratto hanno diritto ad uno sgravio pari al 100% dei contributi (esclusa la contribuzione INAIL) per una durata massima di 6 mesi e nel limite massimo di € 6.000 annui, riparametrato su base mensile.</p> <p>Per poter accedere all'agevolazione, i datori di lavoro non devono aver effettuato, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, licenziamenti per GMO o collettivi nella medesima unità produttiva.</p> <p>L'esonero è revocato (con conseguente recupero di quanto già fruito) in caso di licenziamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> -intimato durante o al termine del periodo di inserimento - per GMO del lavoratore la cui assunzione dà diritto al beneficio o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la stessa qualifica del lavoratore la cui assunzione dà diritto al beneficio, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione. <p>La revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro che assumono il lavoratore ai fini del computo del</p>	art. 41

	<p>periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero in capo al nuovo datore di lavoro.</p> <p>Il beneficio è cumulabile con gli altri esoneri contributivi vigenti per il periodo di durata del rapporto successivo ai 6 mesi.</p> <p>L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.</p>	
Esonero contributivo aziende settori turismo, stabilimenti termali e commercio	<p>Dal 26 maggio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 ai datori di lavoro dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 (con esclusione dei premi INAIL). L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.</p> <p>Ai datori di lavoro che abbiano beneficiato dell'esonero si applica il divieto di licenziamento (art. 8, c. 9-11, DL 41/2021 conv. in L. 69/2021).</p> <p>La violazione del divieto comporta la revoca dell'esonero contributivo concesso con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.</p> <p>L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.</p> <p>Il beneficio è subordinato all'autorizzazione della Commissione UE.</p>	art. 43
Esonero contributivo aziende appartenenti alle filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo	<p>Soggetti interessati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aziende appartenenti alle filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo, comprese quelle produttrici di vino e birra - imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. <p>Esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (esclusi premi e contributi dovuti all'INAIL) per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p> <p>L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero stesso.</p>	art. 70

	L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina UE in materia di aiuti di Stato .	
Indennità		
Indennità in favore dei lavoratori stagionali, del turismo e dello spettacolo e di altri settori, intermittenti, autonomi occasionali, incaricati delle vendite a domicilio, a termine del turismo, dello spettacolo	<p>I soggetti già beneficiari delle indennità previste dal Decreto Sostegni (art. 10, c. 1-9, DL 41/2021 conv. in L. 69/2021) hanno diritto a un'ulteriore indennità, pari a € 1.600.</p> <p>Beneficiano di un'indennità omnicomprensiva pari a € 1.600 i lavoratori stagionali (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti termali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che hanno cessato involontariamente il loro rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 e hanno svolto, nel medesimo periodo, almeno 30 giornate lavorative - non titolari né di pensione, né di NASPI, né di rapporto di lavoro subordinato al 26 maggio 2021. <p>È riconosciuta un'indennità di € 1.600 alle seguenti categorie di lavoratori (purchè non titolari di un contratto di lavoro subordinato – escluso quello intermittente – e di pensione):</p> <ul style="list-style-type: none"> - stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo - intermittenti che hanno svolto, tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, almeno 30 giornate lavorative - autonomi occasionali, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, titolari, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, di contratti autonomi occasionali (art. 2222 c.c.), senza un contratto in essere alla data del 27 maggio 2021 e iscritti alla Gestione Separata al data del 26 maggio 2021, con accredito di almeno un contributo mensile - incaricati delle vendite a domicilio titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata INPS alla data del 26 maggio 2021 con un reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a € 5.000 e assenza di iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie. <p>L'indennità omnicomprensiva di € 1.600 è riconosciuta inoltre ai lavoratori a termine del turismo e degli stabilimenti termali che sono titolari, cumulativamente,</p>	art. 42

	<p>di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uno o più contratti di lavoro a termine nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 - nell'anno 2018 uno o più contratti di lavoro a termine o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate. <p>Ciò a condizione che non siano titolari di pensione o di un rapporto di lavoro subordinato.</p> <p>Hanno diritto a un'indennità omnicomprensiva pari a € 1.600 anche i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021, con un reddito riferito all'anno 2019 pari o inferiore a € 75.000 e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (diverso dal contratto intermittente senza corresponsione dell'indennità di disponibilità) - con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021, con un reddito riferito all'anno 2019 pari o inferiore a € 35.000. <p>Le indennità fin qui esaminate, erogate dall'INPS su domanda dell'interessato (che deve essere presentata entro il 31 luglio 2021), non sono cumulabili tra loro e non concorrono alla formazione del reddito. Sono, invece, cumulabili con l'assegno di invalidità.</p>	
<p>Indennità per i lavoratori del settore agricolo</p>	<p>Indennità una tantum di € 800 erogata dall'INPS a OTD che nel 2020 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.</p> <p>Requisiti: alla data di presentazione della domanda, gli OTD non devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente) senza diritto all'indennità di disponibilità - titolari di pensione. <p>L'indennità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non concorre alla formazione del reddito - è incompatibile con l'intervenuta riscossione, alla data del 26 maggio 2021 del Reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza (art. 82 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020; art. 12 DL 41/2021 conv. in L. 69/2021, art. 36 DL 73/2021) - non è cumulabile con le indennità previste per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport (art. 10 DL 41/2021 	<p>art. 69, c. 1-5</p>

	<p>conv. in L. 69/2021) - è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità. Presentazione della domanda all'INPS entro il 30 giugno 2021 tramite apposito modello.</p>	
Indennità per i collaboratori sportivi	<p>È prevista una specifica indennità per i collaboratori impiegati presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.</p> <p>L'emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza.</p> <p>L'indennità è pari a:</p> <p>a) € 2.400 per i soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore a € 10.000 annui</p> <p>b) € 1.600 per i soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra € 4.000 e € 10.000 annui</p> <p>c) € 800 ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad € 4.000 annui.</p> <p>I lavoratori autocertificano la persistenza dei presupposti e delle condizioni per percepire l'indennità. Si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro il 31 marzo 2021 e non rinnovati.</p> <p>L'indennità è erogata dalla società Sport e Salute s.p.a.</p>	art. 44
Previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo		
Lavoratori dello spettacolo: indennità di malattia	<p>I lavoratori dello spettacolo hanno diritto ad una indennità di malattia, per ciascuno dei giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di 180 giorni nell'anno solare, a condizione che possano far valere almeno 40 contributi giornalieri dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'insorgenza dell'evento morboso.</p> <p>L'indennità giornaliera in caso di malattia è pari al 50% della media delle ultime 40 paghe giornaliere percepite (art. 13, c.1, D.Lgs. CPS 708/47). Per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, i contributi per le prestazioni del SSN ed i contributi e le</p>	art. 66, c. 1 e 2

	prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a € 100 (art. 6, c. 15, DL 536/87 conv. in L. 48/88).	
Lavoratori dello spettacolo: assicurazione INAIL	I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo sono assicurati presso l'INAIL, con applicazione delle disposizioni vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie nonché delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.	art. 66, c. 4
Fondazioni lirico sinfoniche: obbligo assicurativo INAIL	Le fondazioni lirico sinfoniche sono tenute all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale orchestrale, ivi compreso quello operante all'interno del golfo mistico.	art. 66, c. 3
Lavoratori dello spettacolo: tutela maternità e paternità	Le lavoratrici e i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto alle tutele previste dal TU maternità e paternità per i rapporti di lavoro subordinato o autonomo (art. 59 bis D.Lgs. 151/2001). Per le lavoratrici e i lavoratori a tempo determinato ai fini del calcolo dell'indennità di maternità, la RMG corrisponde all'importo ottenuto dividendo l'ammontare del reddito percepito in relazione alle attività lavorative nel settore dello spettacolo nei 12 mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti nel medesimo periodo.	art. 66, c. 6
Lavoratori autonomi dello spettacolo: indennità di disoccupazione involontaria (ALAS)	A decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuta ai lavoratori autonomi dello spettacolo un'indennità di disoccupazione (ALAS) erogata dall'INPS. L'indennità è riconosciuta, previa domanda da inviare telematicamente entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro autonomo, ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti: - non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato - non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie - non essere beneficiari di reddito di cittadinanza - aver maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno 15 giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo - avere un reddito relativo all'anno solare precedente alla	art. 66 c. 7-16

	<p>presentazione della domanda non superiore a € 35.000. L'indennità, rapportata al reddito medio mensile, è pari al 75% per cento dello stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2021 a € 1.227,55. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, l'indennità è pari al 75% del predetto importo, incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. L'indennità non può, in ogni caso, superare l'importo massimo mensile di € 1.335,40 nel 2021. L'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro di lavoro autonomo. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. L'indennità non può in ogni caso superare la durata massima di 6 mesi. La prestazione di disoccupazione è incompatibile con le altre prestazioni a sostegno della disoccupazione e concorre alla formazione del reddito.</p>	
Altre disposizioni		
Contratto di espansione	A partire dal 26 maggio 2021 possono accedere al contratto di espansione (art. 41, c. 1 bis, D.Lgs. 148/2015) le imprese con almeno 100 unità (in luogo delle 500 o 250 già previste esclusivamente per l'anno 2021).	art. 39
Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di DPI	<p>Agli esercenti attività d'impresa, arti e professioni, enti non commerciali, enti del Terzo Settore, enti religiosi e alle strutture ricettive extra-alberghiere è riconosciuto un credito d'imposta del 30% delle spese sostenute a giugno, luglio e agosto 2021 (fino ad un massimo di € 60.000) per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività • la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative esercitate dai soggetti di cui sopra • l'acquisto di DPI (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) • l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti • l'acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappi e vaschette decontaminanti e igienizzanti, incluse le eventuali 	art. 32

	<p>spese di installazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione). <p>Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.</p>	
Reddito di emergenza	Per l'anno 2021 sono riconosciute, su domanda, 4 ulteriori quote di reddito di emergenza (REM), relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. La domanda deve essere presentata all'INPS dall'interessato entro il 31 luglio 2021 tramite apposito modello predisposto dall'Istituto.	art. 36
Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità	I liberi professionisti, percettori di emolumenti ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, possono ancora presentare, entro il 31 luglio 2021 , domanda per l'accesso al reddito di ultima istanza (art. 44 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020).	art. 37
NASPI	Fino al 31 dicembre 2021 , per le prestazioni di NASPI in pagamento dal 1° giugno 2021, non si applica la percentuale di riduzione del 3% (art. 4, c. 3, D.Lgs. 22/2015) e le stesse sono confermate nell'importo in pagamento al 26 maggio 2021. La riduzione non si applica, fino al 31 dicembre 2021, anche alle nuove prestazioni decorrenti dal 1° giugno al 30 settembre 2021. A partire dal 1° gennaio 2022 ritorna a trovare piena applicazione la percentuale di riduzione e l'importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.	art. 38
Differimento del termine di versamento contributi per artigiani e commercianti	Il termine di pagamento della rata dei contributi, oggetto di tariffazione 2021, dovuti dai soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti è differito al 20 agosto 2021 (scadenza originaria: 17 maggio 2021).	art. 47
Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione	Con riferimento alla sospensione dei versamenti delle entrate tributarie e non tributarie (art. 68, c. 1, DL 18/2020 conv. in L. 27/2020) e con riferimento ai pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni (art. 152, c. 1, DL 34/2020 conv. in L. 77/2020), viene prorogata al 30 giugno 2021 la sospensione dei termini.	art. 9 c. 1